L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (AdS)

Guida completa alla figura, ai compiti e alle procedure legali

Attività realizzata nell'ambito del progetto Finanziato dal MIMIT art. 148 – L. 388/2000 –DD 12 maggio 2025.

Cos'è l'Amministratore di Sostegno?

Natura dell'istituto: Figura istituita dalla Legge n. 6/2004, nominata dal Giudice Tutelare per assistere chi si trova nell'impossibilità (anche parziale o temporanea) di provvedere ai propri interessi.

Flessibilità: È un istituto fortemente articolato e flessibile, modellato su misura per il caso specifico della persona.

Capacità di agire: A differenza dell'interdizione, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente riservati all'amministratore.

Autonomia residua: L'obiettivo centrale è limitare il meno possibile la persona, garantendo il diritto di essere informata e coinvolta nelle decisioni.

I Compiti Principali dell'AdS

Gestione patrimonio e denaro: Riscossione della pensione, pagamento di tasse, affitti, bollette e gestione ordinaria dei risparmi.

Atti di ordinaria amministrazione: Decisioni quotidiane per il sostentamento e la cura della persona in completa autonomia.

Atti di straordinaria amministrazione: Operazioni complesse (es. vendita immobili, investimenti, rinuncia a eredità) che richiedono la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

Assistenza sanitaria e personale: Supporto nelle scelte mediche, gestione dei rapporti con strutture sanitarie/servizi sociali e organizzazione dell'assistenza domiciliare.

Rendiconto periodico: Tenuta di una contabilità rigorosa con obbligo di depositare un resoconto periodico (di solito annuale) delle spese al Giudice.

Requisiti e Soggetti Legittimati

QUANDO RICHIEDERLO

Malattie fisiche o psichiche: Demenza, Alzheimer, disabilità gravi, esiti di ictus o decadimento cognitivo.

Situazioni transitorie: Ricoveri lunghi o degenze che impediscono la gestione temporanea degli interessi.

Via preventiva: In previsione di una futura incapacità dovuta a malattie degenerative.

Certificazione: Non è necessario il verbale INPS, basta la documentazione medica comprovante l'infermità.

CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO

- Lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato)
- Coniuge o persona stabilmente convivente
- Parenti entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, zii, cugini)
- Affini entro il 2° grado (suoceri, cognati)
- Tutore, curatore o il Pubblico Ministero
- Responsabili dei servizi sanitari e sociali (obbligati in caso di cura diretta)

La Procedura di Ricorso

Presentazione: Il ricorso si deposita presso il Giudice Tutelare del Tribunale di residenza o domicilio del beneficiario. Non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato.

Contenuti minimi del ricorso: Generalità e dimora del beneficiario; ragioni della richiesta (descrizione dell'infermità); atti specifici per cui si richiede l'intervento; indicazione dei congiunti.

Scelta dell'Amministratore: Il Giudice predilige la nomina di un familiare (coniuge, figli, parenti stretti). In alternativa, può nominare un professionista esterno di sua fiducia.

Minorenni: Può essere attivato solo nell'ultimo anno della minore età (17 anni), diventando esecutivo al compimento dei 18 anni.

Il Decreto di Nomina del Giudice

Durata dell'incarico: Può essere stabilito a tempo determinato o indeterminato.

Oggetto e Poteri: Elenco dettagliato degli atti di rappresentanza esclusive dell'AdS o degli atti che richiedono solo la sua assistenza affiancata.

Limiti di spesa: Fissazione delle somme massime che l'AdS può prelevare o spendere periodicamente senza ulteriore autorizzazione.

Rendicontazione: Termini per la presentazione del resoconto economico e sullo stato di vita della persona (solitamente annuale).

Pubblicità e Vigilanza: Annotazione immediata nei registri e comunicazione allo stato civile entro 10 giorni. Il Giudice vigila costantemente sull'operato.

Costi del Procedimento ed Equa Indennità

Spese di Giustizia: Il procedimento è esente dal contributo unificato. Si pagano solo le marche da bollo (8,00 €) e i diritti forfettari di notifica/copia (circa 27,00 € tramite PagoPA).

Assistenza Legale: La parcella dell'avvocato (se incaricato) varia tipicamente in base al valore complessivo del patrimonio da amministrare.

Gratuità dell'incarico: L'ufficio è tendenzialmente gratuito per legge (artt. 379 e 411 c.c.), specialmente se ricoperto da familiari stretti.

Equa Indennità: Il Giudice può disporre un indennizzo a carico del patrimonio del beneficiario per attività particolarmente gravose, valutando l'impegno e l'entità dei beni.

Regime Fiscale: Secondo l'Agenzia delle Entrate (Ris. 2/E/2012), l'equa indennità per i non professionisti ha natura compensativa (non reddituale) ed è esente da IRPEF e IVA.